



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario (Relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 7 novembre 2017 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota del 13 ottobre 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Busto Arsizio ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Giovanni Guida;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Busto Arsizio ha posto un quesito in merito alla destinabilità delle economie effettive - realizzate negli anni 2015 e 2016 attraverso i piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa *ex* articolo 16, commi 4 e 5, del D.L.98/2011 approvati per gli anni 2015/2017 - *“alle risorse del fondo della contrattazione decentrata, anche in aggiunta a quelle già determinate entro i tetti suddetti, e se pertanto sia correttamente consentito, a seguito di verifica della rendicontazione prodotta, disporre, con riferimento agli anni in questione, un'integrazione dei pertinenti fondi del trattamento accessorio di quegli anni”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo

richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei limiti specificati nel punto seguente, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Giova preliminarmente evidenziare come l'oggetto della richiesta di parere debba essere circoscritta alla sola valutazione dei profili inerenti il generale quadro normativo di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti la concreta destinazione delle economie già realizzate con il piano di razionalizzazione, essendo ogni scelta amministrativa di esclusiva pertinenza del Comune, potendosi peraltro manifestarsi interferenze in concreto con l'esercizio di altre funzioni da parte della Corte stessa.

2.1. Ciò premesso, giova, altresì, ricordare come tale quadro normativo, ampiamente richiamato nella richiesta di parere in esame, è stato anche di recente oggetto di analisi da parte di questa Corte, con valutazioni che meritano di essere condivise anche in questa sede.

2.2. E' stato, in primo luogo, messo in evidenza come la *ratio* della disciplina inerente i predetti piani di razionalizzazione sia il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e che la possibilità di utilizzare le eventuali economie, limitatamente al 50 per cento, per la contrattazione integrativa costituisce un conseguente strumento di incentivazione nell'adozione dei piani di razionalizzazione, specificando, altresì, che, salvo espresse deroghe legislative (ad esempio recupero delle somme corrisposte in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa) i risparmi conseguiti costituiscono delle economie, definitivamente acquisite a bilancio (Sez. reg. controllo per la Toscana n. 165/2017/PAR).

2.3. In secondo luogo, si è avuto modo di evidenziare (Sez. reg. controllo Veneto n. 425/2017/PAR) come il nuovo art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 "*si pone decisamente in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente, di contenuto pressoché analogo, (art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, art. 1, comma 236, legge n. 208/2015) riguardante l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi. Ciò in quanto la Sezione Autonomie con la deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG aveva già sottolineato che 'in assenza di un sostanziale mutamento del quadro ordinamentale all'interno del quale si collocano le due disposizioni normative in esame, deve ritenersi che la ratio legis del rinnovato congelamento delle risorse per la contrattazione integrativa ai livelli raggiunti nel 2015 sia in tutto simile a quella enucleata con la pronuncia del 4 ottobre 2011, n. 51/CONTR/11, delle Sezioni riunite in sede di controllo in riferimento all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010'. La sostanziale continuità delle modalità attuative dei provvedimenti vincolistici e la oggettiva sovrapposibilità delle*

disposizioni di limitazione alla crescita delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è stata confermata successivamente anche dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG”.

2.4. Conseguentemente, pur in presenza di un mutamento – caratterizzato, comunque, dalla sostanziale riproduzione della struttura del limite di spesa, eccezion fatta per il diverso riferimento temporale - del quadro ordinamentale all’interno del quale si collocano le disposizioni vincolistiche in esame (art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, art. 1, comma 236, legge n. 208/2015 e art. 23 del d.lgs. n. 75/2017) la regola generale fortemente voluta dal legislatore rimane quella di *“porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico”* e che, pertanto, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo della norma sono quelle derivanti da economie connesse *“a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”* (cfr. Deliberazione n.34/SEZAUT/2016/QMIG).

3. Ne deriva, quindi, che il limite di spesa per la contrattazione decentrata - fissato dall’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 che si pone in linea di stretta con l’art. 1, comma 236, legge n. 208/2015, peraltro applicabile nella fattispecie in esame *ratione temporis* - risulta superabile, secondo l’insegnamento della Sezione Autonomie solo nel caso ora richiamato, alla luce della relativa prevalente *ratio* di tale disciplina che è quella, come visto, di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

4. Essendo, come detto, precluso al Collegio di fornire dettagliate indicazioni operative finalizzate a supportare specifici comportamenti amministrativi e gestionali dell’Ente istante, spetta a quest’ultimo - alla luce dei principi ora richiamati e restando, comunque, ferma la destinabilità di tali risorse alla generalità dei dipendenti nei limiti quantitativi (50% delle economie realizzate negli anni di competenza del piano di razionalizzazione) e temporali (necessaria destinazione delle risorse recuperate nell’esercizio X ad integrare il fondo dello stesso esercizio), nonché nel rispetto dei tetti generali sopra richiamati (art. 1, comma 236, legge n. 208/2015 e art. 23 del d.lgs. n. 75/2017) - individuare le concrete modalità di specifica quantificazione e liquidazione del predetto Fondo incentivante.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott. Giovanni Guida)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
l’08 novembre 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)